

6.9.2013

A7-0242/ 001-018

EMENDAMENTI 001-018

presentati da Commissione per la pesca

Relazione

Isabella Lövin

A7-0242/2013

Modifica del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea

Proposta di regolamento (COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD))

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) Sulla base delle informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione sui risultati dell'attuazione dei piani di gestione per l'anguilla e se necessario proporre con urgenza opportune misure per conseguire con probabilità elevate l'obiettivo della ricostituzione dello stock di anguilla europea.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare ***agli articoli 290 e 291*** del trattato sul

(2) Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare ***all'articolo 291*** del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1100/2007.

funzionamento dell'Unione europea le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1100/2007.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Al fine di applicare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1100/2007, *deve* essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per stabilire misure volte a contrastare il calo significativo dei prezzi medi di mercato delle anguille utilizzate per il ripopolamento rispetto a quelli delle anguille utilizzate per altri scopi.

Emendamento

(3) Al fine di applicare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1100/2007, *dovrebbe* essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per stabilire misure volte a contrastare il calo significativo dei prezzi medi di mercato delle anguille utilizzate per il ripopolamento rispetto a quelli delle anguille utilizzate per altri scopi. ***È di particolare importanza che durante i lavori preparatori, basati sui più recenti pareri scientifici e sulle ultime raccomandazioni scientifiche, la Commissione svolga adeguate consultazioni, in particolare a livello di esperti, in modo da disporre di informazioni oggettive, esatte, complete e aggiornate. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento

Emendamento

soppresso

europeo e al Consiglio.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1100/2007 riguardanti l'approvazione dei piani di gestione per l'anguilla da parte della Commissione sulla base **di dati tecnici e scientifici**, devono essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze *devono* essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento

(6) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1100/2007 riguardanti l'approvazione dei piani di gestione per l'anguilla da parte della Commissione sulla base **delle migliori e più recenti informazioni tecniche e scientifiche disponibili**, *dovrebbero* essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze *dovrebbero* essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Il CIEM dovrebbe fornire un nuovo parere più completo sullo stato degli stock di anguilla nel 2013. Nell'elaborare tale parere, il CIEM dovrebbe esaminare tutte le cause della diminuzione degli stock di anguilla, anche per quanto concerne le zone di riproduzione. Qualora il CIEM confermi che lo stato dello stock di anguilla rimane critico, la Commissione dovrebbe presentare quanto prima una proposta relativa a un nuovo regolamento sulla ricostituzione dello stock di anguilla europea. Il regolamento in questione dovrebbe altresì contemplare soluzioni a

lungo termine, tra cui mezzi che consentano di sbloccare le rotte migratorie.

Emendamento 7

**Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) È importante che la Commissione sanzioni gli Stati membri che non hanno trasmesso o analizzato tutti i dati a loro disposizione per consentire la redazione di un inventario esaustivo e scientificamente valido della situazione dell'anguilla europea.

Emendamento 8

**Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Fintantoché le rotte migratorie rimarranno chiuse, il ripopolamento sarà l'unica misura temporanea disponibile per favorire la ricostituzione degli stock di anguilla. I trasferimenti di cieche, quando sono realizzati applicando le migliori pratiche disponibili, come ad esempio lo "standard per la gestione sostenibile dell'anguilla", costituiscono un modo efficace per favorire la ricostituzione degli stock di anguilla. Un'altra misura temporanea per agevolare la migrazione dell'anguilla argentata consiste nel fornirle un aiuto umano per superare ostacoli come le dighe, le centrali idroelettriche e le pompe idrauliche. In un'epoca in cui i pescatori sono alla ricerca di occupazioni alternative, le loro competenze potrebbero essere utilizzate per accelerare la ricostituzione degli stock di anguilla europea.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

*(1 bis) all'articolo 2, il paragrafo 1 è
sostituito dal seguente:*

**"1. Gli Stati membri individuano e
definiscono i singoli bacini fluviali
ubicati nel loro territorio nazionale che
costituiscono habitat naturali per
l'anguilla europea ("bacini fluviali
dell'anguilla") e che possono
comprendere acque marittime. [...]"**

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 2 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

*(1 ter) all'articolo 2, il paragrafo 10 è
sostituito dal seguente:*

**"10. Nel piano di gestione per l'anguilla
ciascuno Stato membro attua il più
rapidamente possibile misure adeguate
per ridurre la mortalità delle anguille
causata da fattori esterni alla pesca,
comprese turbine idroelettriche e pompe.
Ulteriori misure sono adottate laddove sia
necessario per ridurre la mortalità
causata da altri fattori, nell'ottica di
conseguire gli obiettivi del piano.";**

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Uno Stato membro che abbia sottoposto entro il 31 dicembre 2008 all'approvazione della Commissione un piano di gestione per l'anguilla che la Commissione non può approvare conformemente al paragrafo 1, o che non soddisfi i requisiti in materia di relazioni e di valutazione di cui all'articolo 9, riduce lo sforzo di pesca almeno del 50% rispetto allo sforzo medio attuato tra il 2004 e il 2006 oppure riduce lo sforzo di pesca per garantire una diminuzione delle catture dell'anguilla almeno del 50% rispetto alla media delle catture tra il 2004 e il 2006, abbreviando la stagione di pesca delle anguille o ricorrendo ad altre misure. Tale riduzione si applica entro tre mesi dalla decisione di non approvare il piano o entro tre mesi dalla data di mancato rispetto del termine per la presentazione delle relazioni.";

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 5 – paragrafo 7 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

"7. A partire dal 1° gennaio 2014, tutti i piani di gestione per l'anguilla sono rivisti e aggiornati ogni due anni, tenendo conto dei più recenti pareri scientifici.";

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Testo della Commissione

6. In caso di calo significativo dei prezzi medi di mercato delle anguille utilizzate per il ripopolamento rispetto a quelli delle anguille utilizzate per altri scopi, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione. La Commissione, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 12 bis per far fronte alla situazione, può ridurre temporaneamente le percentuali di anguille utilizzate per il ripopolamento di cui al paragrafo 2.

7. Entro il **31 dicembre 2012** la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta le misure concernenti il ripopolamento, **anche con riguardo all'evoluzione dei prezzi di mercato.**

Emendamento

6. In caso di calo significativo dei prezzi medi di mercato delle anguille utilizzate per il ripopolamento rispetto a quelli delle anguille utilizzate per altri scopi, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione. La Commissione, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 12 bis per far fronte alla situazione, può ridurre temporaneamente le percentuali di anguille utilizzate per il ripopolamento di cui al paragrafo 2, **qualora il piano di gestione per l'anguilla sia conforme all'articolo 2, paragrafo 4.**

7. Entro il **31 ottobre 2013** la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta le misure concernenti il ripopolamento, **tenendo conto dei più recenti pareri scientifici sulle condizioni in cui è probabile che il ripopolamento contribuisca all'aumento della biomassa dello stock di riproduzione. In tale relazione, la Commissione riesamina l'evoluzione dei prezzi di mercato.**

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) all'articolo 7, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il ripopolamento è considerato una misura di conservazione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [FEAMP], purché:

- sia parte di un piano di gestione per l'anguilla stabilito secondo l'articolo 2,**
- riguardi anguille [...] catturate e gestite**

con metodi e attrezzature che garantiscono la mortalità più bassa possibile durante la cattura, lo stoccaggio, il trasporto e l'allevamento,

– si svolga in zone che offrono un'elevata probabilità di sopravvivenza e migrazione,

– contribuisca a raggiungere il 40 % del livello di migrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, e

– le anguille siano messe in quarantena al fine di evitare la diffusione di eventuali malattie o parassiti.";

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 9

Testo della Commissione

*(5) all'articolo 9, il paragrafo 3 è
soppresso;*

Emendamento

(5) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Relazioni e valutazione

1. Gli Stati membri raccolgono dati di ricerca al fine di quantificare l'impatto sullo stock di anguilla delle misure adottate, trovare misure di mitigazione e raccomandare obiettivi di gestione. Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione, inizialmente ogni tre anni – la prima relazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2012 – e mettono le informazioni a disposizione degli organismi scientifici designati.

Dopodiché, la frequenza delle relazioni aumenta a una ogni due anni. Le relazioni delineano il monitoraggio, l'attuazione, l'efficacia e i risultati e forniscono, in particolare, le migliori stime disponibili dei seguenti elementi:

a) per ciascuno Stato membro, la percentuale di biomassa di anguilla argentata migrata in mare per la riproduzione o la percentuale di

biomassa di anguilla argentata che abbandona il territorio di quello Stato membro nell'intento di migrare verso il mare per la riproduzione, in relazione al livello di migrazione da conseguire di cui all'articolo 2, paragrafo 4;

b) il livello dello sforzo annuale di pesca delle anguille e la riduzione effettuata conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 4;

c) il livello dei fattori esterni alla pesca che incidono sul tasso di mortalità e la riduzione effettuata conformemente all'articolo 2, paragrafo 10;

d) il quantitativo di anguille di lunghezza inferiore a 12 cm catturate e le percentuali di queste utilizzate a scopi diversi;

e) il tasso di sopravvivenza delle anguille ripopolate, che sia durante la pesca, il trasporto, il ripopolamento o la migrazione verso il mar dei Sargassi per la riproduzione;

f) l'identificazione, su base volontaria, delle zone di riproduzione delle anguille catturate.

2. Entro il 31 ottobre 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione comprendente una valutazione statistica e scientifica sui risultati dell'applicazione dei piani di gestione per l'anguilla, unitamente a un parere del CSTEP. Sulla base dei risultati di tale relazione, la Commissione può presentare proposte volte a estendere il campo di applicazione del regolamento ai fattori di mortalità dell'anguilla diversi dalla pesca.

3. Entro il 31 dicembre 2013, la Commissione presenta una valutazione del commercio unionale e internazionale delle anguille europee, concentrandosi in particolare sulla conformità dell'Unione agli obblighi imposti dalla CITES, nonché una stima del commercio illegale delle anguille europee negli Stati membri. Tale relazione individua le incoerenze tra le

diverse serie di dati disponibili e suggerisce misure per migliorare il monitoraggio del commercio, inclusa una modifica dei codici doganali esistenti per consentire un monitoraggio più efficace.";

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 9 bis

Misure di follow-up

Tenuto conto delle conclusioni delle relazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, così come di qualsiasi nuovo e più completo parere fornito dal CIEM in merito allo stato dello stock di anguilla europea nel 2013, la Commissione presenta entro il 31 marzo 2014 una nuova proposta legislativa al Parlamento e al Consiglio, con l'obiettivo di conseguire, con probabilità elevate, la ricostituzione dello stock di anguilla europea. In tale contesto la Commissione può valutare come estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento alla mortalità causata da fattori diversi dalla pesca.";

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1100/2007

Articolo 12 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 6, è conferita per un periodo indeterminato.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a

decorrere da La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

**GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Motivazione

È opportuno fissare sempre un termine preciso per gli atti delegati.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. **È consolidato con il regolamento che esso modifica entro un mese dalla sua entrata in vigore.**